

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

07/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Gli effetti del mancato adeguamento entro il 31/12/2010 degli ordinamenti degli enti territoriali alle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150/2009 – Delibera CIVIT n. 6/2011</b>	<b>2</b>
<b>Il taglio dell'80% delle spese per studi e consulenze – Il parere della Corte dei Conti – Delibera Sezioni Riunite n. 7/2011</b>	<b>2</b>
<b>Enti con meno di 5.000 abitanti – Non si applica il turno-over del 20 % - Corte dei conti sezioni riunite – Delibera n. 3/2011</b>	<b>4</b>
<b>Procure speciali ed autentica di firma in esenzione dall'imposta di bollo – Agenzia delle Entrate – Risoluzione n.13/E del 9 febbraio 2011</b>	<b>5</b>
<b>ICI su fabbricati gruppo catastale D – Comunicato Ministero dell'Interno dell'11 febbraio 2011 SPETTANZE PREGRESSE 2002 - 2010</b>	<b>5</b>
<b>Regione Lombardia – Indicazioni pratiche per i controlli sui tagli dei boschi da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie GEV</b>	<b>6</b>

**Gli effetti del mancato adeguamento entro il 31/12/2010 degli ordinamenti degli enti territoriali alle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150/2009 – Delibera CIVIT n. 6/2011**

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, con delibera n.6/2011, ha espresso l'avviso che, in caso di mancato adeguamento entro il 31/12/2010 degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell'art. 16 e dal comma 1 dell'art. 31 del d. lgs. n. 150/2009, debbano trovare applicazione non tutte le disposizioni dei Titoli II e III, ma soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare una più ampia applicazione.

La Commissione, in particolare, ha precisato che, ove si sostenesse l'integrale applicazione dei Titoli II e III del citato decreto, si verificherebbe l'incongruenza che, a seguito del mancato tempestivo adeguamento, si avrebbe un'applicazione più ampia di quella che il legislatore ha voluto a regime, sulla base anche dell'intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni in sede di attuazione della legge n. 15 del 2009 e di adozione del d. lgs. n. 150 del 2009.

**Il taglio dell'80% delle spese per studi e consulenze – Il parere della Corte dei Conti – Delibera Sezioni Riunite n. 7/2011**

Ai fini del contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, l'art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vi è l'obbligo, a partire dal 2011, del contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

L'art. 6 comma 7 così recita:

"Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009".

Sulla questione in oggetto si è espressa la Corte dei Conti in particolare per quanto concerne:

- 1) l'individuazione del parametro di riferimento (cassa o competenza);
- 2) l'applicabilità alle spese per studi e consulenze finanziate mediante programmi comunitari o da privati.

Secondo la Corte la programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l'annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell'entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell'anno 2009, in ragione del fisiologico scarto temporale fra l'affidamento dell'incarico e il pagamento del corrispettivo concordato.

Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all'anno 2009 potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010.

Mentre la spesa sostenuta per l'anno 2009 per consulenze e studi ha costituito oggetto di una specifica programmazione, in coerenza con le disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti, il dato relativo a quanto materialmente pagato nel corso della suddetto esercizio potrebbe dipendere da circostanze fortuite. Il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009", pertanto, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità.

Con riferimento invece alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l'impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato.

Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre *tout court*, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente.

Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell'ente locale, non v'è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010.

**Enti con meno di 5.000 abitanti – Non si applica il turno-over del 20 % - Corte dei conti sezioni riunite – Delibera n. 3/2011**

A Sezioni riunite in sede di controllo, la Corte dei Conti si è espressa in relazione ai seguenti quesiti:

A) *Se per i comuni non soggetti al patto di stabilità si applichi o meno l'art. 14, comma 9, del DL 78/2010, che ha modificato il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e che prevede la regola del turn-over del 20%, o se prevalga la specificità del comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, secondo cui possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, impregiudicata l'eventuale valutazione di compatibilità con il quadro costituzionale di riferimento delineato in base ai principi affermati con sentenza 390/2004 dalla Consulta.*

B) *Se debba essere considerato criterio generale che le spese di personale, anche per gli enti non soggetti al patto di stabilità, quando sono sostenute da soggetti esterni ai quali, a vario titolo, è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del Comune, debbano essere riferite all'ente suddetto a prescindere dall'esistenza di norme specifiche in tal senso, considerato che sia l'art. 76, comma 1, del DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008, oggi abrogato, che integrava l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia l'art. 14, comma 7, DL 78/2010, che introduce il comma 557 bis all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sembrano riferirsi esclusivamente agli enti soggetti al patto di stabilità e fanno esclusivo riferimento ai soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

C) *Se tra gli enti "comunque facenti capo all'ente" di cui al comma 557 bis all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, debbano essere considerati anche quelli autonomamente soggetti al rispetto di una disciplina autonoma in materia di patto di stabilità e vincolo di spese del personale.*

Sulla prima questione la Corte ha affermato che per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, permanga la specifica disciplina posta dall'art.1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall'art. 14, comma 9, del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti.

Relativamente al secondo ed al terzo quesito la Corte afferma che è criterio generale, ex art.76 del DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008, che le spese di personale, quando sono sostenute da soggetti esterni ai quali, a vario titolo, è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del Comune, debbano essere riferite all'ente suddetto. Ciò comporta che per ciascuno degli enti partecipanti l'ente deve esporre la quota di spesa di personale che esso comunque carica sul proprio bilancio per consentire il funzionamento del soggetto cui partecipa, anche se tale onere sia compreso in una voce contabile di diversa natura (ad es. trasferimenti all'Unione).

## **Procure speciali ed autentica di firma in esenzione dall'imposta di bollo – Agenzia delle Entrate – Risoluzione n.13/E del 9 febbraio 2011**

Con la risoluzione in oggetto l'Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, alle procure speciali di cui all'articolo 63 del DPR n. 600 del 1973 nonché all'articolo 7, comma 1-*bis*, del D.LGS. n.218 del 1997.

Secondo l'Agenzia possono beneficiare del regime di esenzione gli atti e documenti prodotti nell'ambito di procedimenti che attengono alla dichiarativa e istruttoria del tributo o nell'ambito di procedure di rimborso dell'obbligazione tributaria.

La procura speciale, redatta secondo le forme di cui all'articolo 63 del DPR n. 600 del 1973, è esente da bollo nel caso in cui venga rilasciata in vista del compimento di atti, per il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, per la presentazione di dichiarazioni o denunce, documenti e copie presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie.

Rientrano nel delineato regime di esenzione, ad esempio, le procure speciali di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che sono, infatti, utilizzate nell'ambito del procedimento di accertamento dell'obbligo tributario.

L'Agenzia inoltre precisa che il delineato regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento alla autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura.

## **ICI su fabbricati gruppo catastale D – Comunicato Ministero dell'Interno dell'11 febbraio 2011 SPETTANZE PREGRESSE 2002 - 2010**

Il Ministero dell'Interno rende noto che, sulla base della normativa di riferimento, che ha consentito la riproduzione della certificazione ai fini dell'erogazione del contributo ICI sugli immobili del gruppo catastale "D" entro il termine perentorio del 31 gennaio 2009, nonché della successiva presentazione della certificazione entro il 30 ottobre 2010, sono state calcolate, per gli enti interessati alla predetta disciplina, le spettanze per ciascun comune per gli anni dal 2002 al 2010.

Sono consultabili, per ciascun ente e per ogni esercizio finanziario, gli importi annuali spettanti, eventualmente rideterminati, le somme pagate, quelle aggiunte e quelle recuperate, nonché i saldi delle detrazioni ancora da eseguire o quelli ancora da erogare.

I dati contabili di cui sopra sono definitivi fino alla spettanza 2009 (certificato 2008).

Per quanto riguarda la spettanza 2010, il Ministero precisa che le certificazioni prodotte sono ancora in corso di verifica pertanto i dati consultabili sul sito non sono ancora definitivi.

**Regione Lombardia – Indicazioni pratiche per i controlli sui tagli dei boschi da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie GEV**

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono competenti, in base all'art. 61 della L.R. 31/2008, ad effettuare la vigilanza e l'accertamento delle violazioni relative ai danni alle superfici forestali.

Il Reg. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" obbliga gli enti forestali a svolgere annualmente controlli su almeno il 2% dei circa 23 mila permessi di taglio concessi annualmente in Lombardia.

La Regione Lombardia ha predisposto un documento diretto a fornire alcuni consigli pratici sui controlli dei tagli colturali del bosco e a costituire, in ogni gruppo di GEV, un nucleo di alcune guardie preparate sul settore forestale.

La documentazione è reperibile su <http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it>, Regione Lombardia - Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio .

Bergamo, 14 febbraio 2011

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord